



TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letta la nota inviata al Presidente del Tribunale da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. in data 03/06/2022;
letto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 06/06/2022;

rilevato che viene segnalato dalla predetta società un insoluto per fatture scadute, definito abnorme, di Euro 143.000,00 in relazione ai servizi di pubblicità forniti dalla medesima società quale gestore della vendite telematiche immobiliari e per i servizi di pubblicità;

considerato che in detta nota si fa riferimento ad una prassi non corretta utilizzata sino ad oggi da parte dei professionisti delegati, i quali non provvederebbero a pagare le fatture entro i termini indicati nelle stesse tramite l'utilizzo del fondo spese, sebbene questo sia stato versato;

considerato che nella nota in parola si aggiunge altresì che detta prassi, oltre a portare ritardi notevoli e non giustificabili nella riscossione delle spettanze dovute, può condurre all'estinzione della procedura senza che i crediti vengano saldati;

rilevato altresì che la società afferma di non avere mai provveduto a richiedere il pagamento contestuale alla richiesta di svolgimento dei servizi, secondo la prassi già adottata da altri gestori delle vendite telematiche, e di non avere neppure richiesto, in alternativa, che al fine di procedere allo svolgimento dei servizi fossero almeno saldate le fatture relative agli esperimenti già svolti in precedenza per la medesima procedura;

rilevato che nella vigente ordinanza di vendita del 17/12/2020 è espressamente già determinato “(...) un fondo spese di ulteriori € 3.000,00 (per l'eventuale pagamento del gestore delle vendite telematiche, dell'imposta di bollo sul c/c, ecc.)” ed è disposto espressamente che “il creditore procedente versi entro trenta giorni tale somma con avvertimento che in caso di omesso versamento entro il suddetto termine il professionista delegato dovrà provvedere ad immediata informativa ai fini delle valutazioni da parte del giudice in ordine alla dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione con riserva di disporre il versamento di ulteriori anticipi ad istanza del professionista delegato”;

rilevato pertanto che nella vigente ordinanza di vendita è già previsto che il professionista delegato attinga dal fondo spese per il pagamento, fra le altre, anche delle spese di pubblicità e dei servizi svolti dal gestore delle vendite telematiche, entro trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza di vendita, pena la estinzione anticipata della procedura;

PQM

dispone, a parziale modifica della nuova ordinanza di vendita ex art. 569, co. 2 c.p.c. adottata in data 17/12/2020 e già vigente in tutte le procedure esecutive immobiliari pendenti presso il Tribunale di Teramo, che i professionisti delegati provvedano:

1. a saldare, attingendo dal fondo spese ovvero dalla sua integrazione da richiedersi a carico del creditore procedente o del creditore intervenuto munito di titolo, al massimo entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, tutte le fatture di Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. che alla data odierna risultino scadute, previa interlocuzione con la predetta società e previa verifica delle somme ad essa spettanti, pena la estinzione anticipata della procedura;
2. a saldare, in ogni caso, entro venti giorni dalla acquisizione della documentazione comprovante la effettiva erogazione dei servizi di pubblicità e del gestore delle vendite

telematiche relativi a ciascun esperimento di vendita, attingendo dal fondo spese, le competenze spettanti alle società che espletano i servizi di pubblicità ed al gestore delle vendite telematiche senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del Giudice dell'Esecuzione e con obbligo di rendiconto nel termine semestrale e finale già fissato con precedente circolare di questo G.E..

Avvisa i professionisti delegati che nel caso di mancata puntuale ottemperanza a quanto già disposto nella ordinanza di vendita sopra citata e nel presente provvedimento, su segnalazione da parte delle società interessate, si provvederà alla revoca dell'incarico.

Manda alla Cancelleria di inserire il presente provvedimento, quale parziale modifica della ordinanza di vendita sopra citata, in tutte le procedure esecutive pendenti presso il Tribunale di Teramo in titolarità di questo G.E. e per la relativa pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Teramo, 09/06/2022

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

D'Ignazio
o Ninetta

Firmato
digitalmente da
D'Ignazio Ninetta
Data: 2022.06.09
11:03:34 +02'00'